

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

IL REVISORE DEI CONTI

Parere n. 68 del 01/06/2026

Alla Dott.ssa Amalia Amaina

Responsabile Area Economia, Bilancio e Tributi

finanziaria@pec.comune.santangelodibrolo.me.it

e, p.c.

Al Sindaco

Al Segretario Comunale

OGGETTO:

Parere dell'Organo di revisione sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026 avente ad oggetto:

"Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88".

IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Saraceno, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sant'Angelo di Brolo, nominato con deliberazione consiliare n. 7 del 07/03/2025, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

PREMESSO CHE

- è stata trasmessa allo scrivente Organo di revisione la Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026, predisposta

dall'Area Economia, Bilancio e Tributi, avente ad oggetto l'applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all'agente della riscossione della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come estesa agli enti territoriali dall'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla L. 22 maggio 2026, n. 88;

- la proposta riguarda i debiti relativi alle entrate comunali, tributarie e non tributarie, risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- l'istituto consente ai debitori di estinguere i carichi definibili mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e notificazione della cartella di pagamento, con esclusione delle somme affidate a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora e aggio, nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente;

- per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi gli interessi di mora, la maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, della L. 689/1981 e le somme maturate a titolo di aggio, restando dovuta la sanzione principale;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42, 49, 147-bis, 153 e 239;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del TUEL, in materia di pareri dell'Organo di revisione sulle proposte regolamentari e sugli atti riguardanti l'applicazione dei tributi locali;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare degli enti locali sulle proprie entrate;
- l'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'art. 10-quinquies del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88;
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con particolare riferimento all'art. 30 in materia di interessi di mora e agli artt. 28-ter e 48-bis richiamati dalla disciplina della definizione agevolata;
- il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, con particolare riferimento all'art. 17 in materia di aggio;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento all'art. 27, comma 6;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada;
- il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- la L.R. Sicilia 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modificazioni;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ESAMINATA

la seguente documentazione trasmessa:

1. Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026;
2. prospetto riepilogativo dei carichi residui non riscossi risultanti dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
3. prospetto di raffronto con i residui attivi conservati nel rendiconto 2024, aggiornati alla data del 29/05/2026;
4. parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi in data 01/06/2026;
5. parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economia, Bilancio e Tributi in data 01/06/2026;

RILEVATO CHE

- la proposta prevede che il Comune di Sant'Angelo di Brolo si avvalga della facoltà prevista dall'art. 10-quinquies del D.L. 38/2026, convertito dalla L. 88/2026, estendendo la definizione agevolata ai debiti relativi alle entrate comunali contenuti in carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'agente della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente e comunicato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026, secondo le modalità rese disponibili dall'agente della riscossione;
- il provvedimento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici;
- l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, a decorrere dal 15 settembre 2026, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- la dichiarazione di adesione da parte dei debitori dovrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, esclusivamente con modalità telematiche;
- il pagamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con applicazione degli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- la definizione non produce effetti in caso di mancato pagamento dell'unica rata, ovvero di due rate anche non consecutive, o dell'ultima rata, ferma la tolleranza di cinque giorni nei soli casi previsti dalla disciplina vigente;

RILEVATO INOLTRE CHE

dalla documentazione istruttoria trasmessa risultano esaminate le risultanze amministrative agli atti dell'Ufficio, rilevate dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dalle quali emergono carichi residui non riscossi, consegnati nel periodo 2000-2023, alla data del 29/05/2026, per complessivi euro 1.850.633,49, comprensivi di sanzioni e interessi, così riepilogati:

- ICI: euro 23.882,25;
- IMU: euro 648.561,26;
- TARSU: euro 228.325,99;
- TARES: euro 129.596,02;
- TARI: euro 622.532,39;
- ACQUA: euro 162.219,73;
- TASI: euro 35.515,85.

Il totale dei predetti carichi residui non riscossi risulta pari a euro 1.850.633,49.

Dalla medesima documentazione risulta altresì che, a fronte dei predetti carichi, l'Ente ha conservato nel rendiconto dell'anno 2024 residui attivi, aggiornati alla data del 29/05/2026, senza sanzioni e interessi, per complessivi euro 739.576,78, riferiti alle seguenti annualità e tipologie di entrata:

- TARSU anni 2014-2015: euro 223.604,92;
- TARES anno 2016: euro 184.510,85;
- TARI anno 2017: euro 249.250,23;
- ACQUA anno 2020: euro 82.210,78.

Il totale dei residui attivi contabili così indicati risulta pari a euro 739.576,78.

Il Revisore prende atto che tali differenze sono coerenti con la diversa rappresentazione contabile dei carichi affidati rispetto ai residui attivi iscritti nel rendiconto, secondo il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

CONSIDERATO CHE

- l'adesione alla definizione agevolata costituisce esercizio di una facoltà normativa espressamente riconosciuta agli enti territoriali;
- la misura può favorire il recupero di crediti vetusti o di difficile esigibilità, con potenziali effetti positivi sulla riscossione in conto residui, sulla gestione di cassa e, nei limiti degli incassi effettivamente realizzati, sulla tenuta complessiva degli equilibri finanziari;
- l'effettivo beneficio finanziario per l'Ente non è automatico, ma dipende dalla concreta adesione dei debitori, dal pagamento delle somme dovute e dalle successive comunicazioni dell'agente della riscossione;
- l'adesione alla misura non comporta, di per sé, l'automatica eliminazione dei residui attivi ancora iscritti nel conto del bilancio;
- eventuali cancellazioni, riduzioni, rettifiche o discarichi contabili dovranno essere effettuati solo sulla base di idonea documentazione dell'agente della riscossione, delle adesioni perfezionate e dei pagamenti effettivamente intervenuti;
- gli effetti contabili dovranno essere rilevati secondo il D.Lgs. 118/2011 e il principio contabile applicato All. 4/2, con particolare attenzione alla corretta gestione dei residui attivi, del Fondo crediti di dubbia esigibilità, del risultato di amministrazione e degli equilibri di bilancio;

- la presenza di residui attivi già coperti da FCDE impone un monitoraggio specifico, al fine di evitare sovrastime degli effetti positivi sul risultato disponibile;

- per i carichi già stralciati dal conto del bilancio, eventuali incassi derivanti dalla definizione agevolata dovranno essere contabilizzati secondo i principi contabili vigenti, evitando duplicazioni o improprie ricostituzioni di residui non più presenti nelle scritture finanziarie;

VALUTATO CHE

- sotto il profilo della legittimità, la proposta risulta coerente con il quadro normativo vigente alla data odierna;

- sotto il profilo procedurale, la competenza consiliare risulta coerente con la natura dell'atto, incidente sulla disciplina delle entrate dell'Ente;

- sotto il profilo contabile, l'atto non determina immediati impegni di spesa, ma richiede successivo monitoraggio degli effetti su accertamenti, residui attivi, FCDE, risultato di amministrazione, patrimonio e cassa;

- la misura appare idonea a perseguire finalità di miglioramento della riscossione, riduzione del contenzioso e regolarizzazione di posizioni creditorie risalenti, fermo restando che gli effetti finanziari effettivi potranno essere rilevati solo a seguito delle adesioni perfezionate e dei relativi pagamenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO, ESAMINATO, RILEVATO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2026 del 01/06/2026 avente ad oggetto:

“Applicazione ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito in legge 22 maggio 2026, n. 88”,

con le raccomandazioni operative di seguito riportate.

RACCOMANDA

1. di assicurare la tempestiva pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente, quale condizione di efficacia del provvedimento secondo la disciplina speciale applicabile;
2. di trasmettere il provvedimento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 30 giugno 2026, con le modalità operative rese disponibili dall’agente della riscossione;
3. di trasmettere il provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici;
4. di conservare agli atti un prospetto analitico di raccordo tra carichi affidati, quota capitale, componenti accessorie (sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio, spese), residui attivi ancora iscritti, residui stralciati, quota a FCDE, contenzioso, incassi da definizione e rettifiche contabili effettuate in sede di rendiconto;

5. di evitare la cancellazione anticipata di residui attivi o crediti patrimoniali in assenza di formale comunicazione dell'agente della riscossione e di adeguata evidenza contabile;

6. di monitorare gli effetti della definizione agevolata sugli equilibri di bilancio, sulla riscossione in conto residui, sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, sul risultato di amministrazione e sulla gestione di cassa;

7. di dare specifica evidenza, in sede di rendiconto e nelle successive verifiche sugli equilibri, degli effetti derivanti dalle adesioni perfezionate, distinguendo:

- incassi effettivi;
- quote discaricate;
- quote ancora iscritte a residuo;
- quote già stralciate dal conto del bilancio;
- eventuali effetti sul FCDE;

8. di prestare specifica attenzione alla corretta disciplina delle sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle relative al Codice della strada, per le quali la definizione agevolata non incide sulla sanzione principale, ma soltanto su interessi, maggiorazioni, interessi di mora e aggio;

9. di assicurare il coordinamento tra Area Economia, Bilancio e Tributi, ufficio tributi, eventuale concessionario o gestore delle entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di evitare duplicazioni, incoerenze o disallineamenti tra ruoli, residui, contenzioso e scritture contabili dell'Ente;

10. di sottoporre al Revisore, in sede di rendiconto e comunque in occasione delle verifiche sugli equilibri, il prospetto degli effetti contabili derivanti dalle adesioni perfezionate, con evidenza separata dei tributi interessati, delle annualità, degli incassi e delle eventuali rettifiche dei residui.

Sant'Angelo di Brolo, lì 01/06/2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Giuseppe Saraceno